

COMUNE DI PIANEZZA

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.79, comma 2, DEL CCNL 16.11.2022 - **RISORSE VARIABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), h), k), del CCNL 21.05.2018	€ 18.818,00
	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:	
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018	3.1) Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018		
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA a)	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA b)	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 96; PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA c)	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 13.500,00
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA d)	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di REd di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di prededuzione mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo complessive nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f)	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 1/4/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 318,00
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA g)	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali emanativi;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA j)	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa presisa e nel rispetto di questi ultimi;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA k)	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. c) ed a fronte della corrispondente riduzione in presisa della componente variabile del fondo - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. c); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 16.11.2022		
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA b)	b) un importo massimo corrispondente all'1,3 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA c)	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.03.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA d)	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/04/1999 (residui da compensi per lavoro straordinario);	€ 3.042,81
ARTICOLO 80, COMMA 1, ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	€ 4.772,48
ARTICOLO 79, COMMA 5	5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	€ 9.971,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		
		€ 36.604,29
TOTALE GENERALE FONDO 2023		
		€ 269.355,46
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di cui all'art. 16 del CCNL, 16.11.2022 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero nell'osservanza dei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016		
Art. 33 del DL. n. 34/2019	Una o integrazione del Fondo a seguito dell'incremento del personale in servizio rispetto a quello in servizio al 31.12.2018. Calcolo della quota media pro-capite di salario accessorio e sua applicazione al numero di dipendenti superiore a quello in servizio alla data di cui sopra. Il valore di integrazione del Fondo è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento occupazionale del personale in servizio, con il limite minimo di garanzia costituito dall'entità del Fondo relativo al 2018	€ 28.409,54
Limite 2016		€ 206.593,76
Fondo soggetto a limite		€ 192.759,15

COMUNE DI PIANEZZA			
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.79, comma 1, DEL CCNL 16.11.2022 - RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione	Importo	
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	€ 199.714,15	
	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:		
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018			
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	€ 189.563,68	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 33, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"		
	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 3/1/2015, a decorrere dal 3/1/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 4.992,00	
	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 2.281,00	
	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di prededuzione mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 4.614,29	
	d) di eventuali risorse riasorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA a)	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;		
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f)	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che derivano dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g)	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	-€ 1.736,82	
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 16.11.2022			
Art. 79, comma 1, let. b), del CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2018, poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;	€ 4.985,50	
Art. 79, comma 1, let. c), del CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -	
Art. 79, comma 1, let. d), del CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€ 6.699,16	
Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D e cui si accedeva dalla posizione economica D1.	€ 21.352,36	
TOTALE RISORSE STABILI		€ 232.751,17	